

## ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA

### SOMMARIO

- A. Introduzione
- B. Elementi del piano dei controlli:
  - 1. Soggetti
  - 2. Fase di processo
  - 3. Requisito
  - 4. Acquisizione documentazione
  - 5. Attività di controllo
  - 6. Tipo di controllo
  - 7. Entità del controllo per anno
  - 8. Non Conformità
  - 9. Gravità della non conformità
  - 10. Azione correttiva
  - 11. Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competenti
- C. Incompatibilità

### A. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d'ora in avanti Piano) secondo le modalità descritte dallo Schema di controllo per i vini a D.O. e ad I.G. (d'ora in avanti Schema).

Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema.

Seguire la struttura dello Schema significa inserire nel Piano tutte le specifiche tecnico-produttive, previste dal disciplinare di produzione, relative alla singola DO o I.G. controllata.

Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema.

Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i vini DOP e IGP, in particolare alle seguenti norme:

- Reg CE 1234/07;
- Reg CE 607/09;
- Reg CE 606/09;
- Reg CE 436/09;
- D.M. 23 dicembre 2009;
- D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61;
- Legge n. 82 del 20.2.2006;
- Decreto di approvazione del disciplinare di produzione.

Il Piano dovrà prevedere tre tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti:

a) **attività di controllo** della D.O. o della I.G., basata sulle seguenti azioni obbligatorie:

- Acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della D.O. e della I.G., ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla D.O. o alla I.G..
- Conoscenza in ogni momento della situazione reale della D.O. o della I.G.: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di prodotto imbottigliato.
- Attuazione del controllo di rispondenza quantitativa dell'intera D.O. o I.G., tra produzione, commercializzazione e imbottigliamento di ogni singola azienda e in ogni singola fase di processo.

Su questi dati si baseranno le attività di certificazione;

**b) attività di certificazione delle produzioni a D.O. basata sulle seguenti attività di verifica:**

- verifiche documentali sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di prelievo finalizzate alla certificazione dei prodotti destinati alla D.O. con il relativo rilascio dei certificati di idoneità per i vini D.O.P.;
- verifiche documentali sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di imbottigliamento dei prodotti certificati a D.O. con il relativo rilascio dei contrassegni per i vini D.O.P.;
- verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 15% delle aziende iscritte all'organismo di controllo sulla base dei quantitativi di uve rivendicati l'anno precedente. Tale percentuale sarà comprensiva del controllo della resa di uva per ettaro pari al 10% delle aziende;
- verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari a un minimo del 15% delle aziende iscritte all'organismo di controllo sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui è stata richiesta la certificazione l'anno precedente e dei quantitativi di vini destinati alla D.O.. Tali percentuali saranno comprensive del controllo sulla sussistenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina dei prodotti vitivinicoli pari al 7% delle aziende;
- verifiche ispettive di processo presso gli intermediari di uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte all'organismo di controllo detentrici di uve destinate alla DO;
- verifiche ispettive di processo presso gli intermediari di vini. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte all'organismo di controllo;
- verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 20% delle aziende iscritte all'organismo di controllo richiedenti l'imbottigliamento e/o il confezionamento dei vini a DO e saranno comprensive del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonché del controllo analitico di rispondenza con la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61 pari al 7%;

**c) attività di certificazione delle produzioni ag I.G. basata sulle seguenti attività di verifica:**

- verifiche documentali sulla rispondenza quantitativa dei prodotti destinati alla I.G.;
- verifiche documentali sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di imbottigliamento dei prodotti ad I.G.;
- verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 5% delle aziende iscritte all'organismo di controllo sulla base dei quantitativi di uve rivendicati l'anno precedente. Tale percentuale sarà comprensiva del controllo della resa di uva per ettaro per il 2% delle aziende;
- verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari a un minimo del 5% delle aziende iscritte all'organismo di controllo. Tali percentuali saranno comprensive del controllo sulla sussistenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina dei prodotti vitivinicoli pari al 2% delle aziende;
- verifiche ispettive di processo presso gli intermediari di uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari ad un minimo del 5% delle aziende iscritte all'organismo di controllo detentrici di uve destinate alla I.G.;
- verifiche ispettive di processo presso gli intermediari di vini. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 5% delle aziende iscritte all'organismo di controllo;
- verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 4% delle aziende iscritte all'organismo di controllo richiedenti l'imbottigliamento e/o il confezionamento dei vini a I.G. e saranno comprensive del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonché del controllo analitico di rispondenza rispetto al rapporto di prova attestante l'avvenuta verifica dei requisiti di rispondenza al disciplinare di produzione correlato alla richiesta di imbottigliamento pari al 1%;

Per ogni soggetto e fase di processo annualmente verrà sorteggiato un numero di aziende pari al 3% tra quelle già sottoposte a ispezione da riproporre a verifica;

La scelta delle aziende da sottoporre a controllo è effettuata con metodo di estrazione casuale. Tuttavia possono essere previsti controlli aggiuntivi, su indicazione della competente Regione o Provincia autonoma o dell'ICQRF.

## **B. ELEMENTI DEL PIANO DEI CONTROLLI**

### **1. SOGGETTI**

Devono essere individuati i soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. ed a I.G., partendo dalla produzione di uva fino al soggetto imbottigliatore e/o confezionatore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.

### **2. FASE DI PROCESSO**

Per ciascun soggetto precedentemente identificato viene definita la fase di processo.

### **3. REQUISITI**

Premesso che ciascun soggetto deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro e, ove previsto, in materia di contratti collettivi di lavoro, per ciascuna fase di processo precedentemente identificata sono “esplicitati” i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria in ogni fase del processo produttivo.

### **4. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE**

S'intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attività di controllo.

### **5. ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Per ciascun requisito individuato occorre definire le attività di controllo per le verifiche di conformità.

### **6. TIPO ED ENTITA' DEL CONTROLLO**

Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entità minima di esso.

La tipologia del controllo è stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:

- un controllo di tipo documentale (indicata nello Schema con la lettera D);
- un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso può comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;
- un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A).

### **7. ENTITA' DEL CONTROLLO PER ANNO .**

Per entità del controllo da eseguire per anno (in %) secondo le modalità indicate alla sezione A, lett. b. ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto l'Organismo di controllo può effettuare controlli anche su % più elevate.

### **8. NON CONFORMITA'**

E' l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato.

### **9. GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'**

Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che possono essere risolte con azioni correttive poste in essere.

Per non conformità grave s'intendono le irregolarità che non possono essere risolte con azioni correttive o non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive poste in essere.

### **10. AZIONE CORRETTIVA**

Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni poste in essere al fine di eliminare le cause di non conformità lieve accertate. Inoltre, l'Organismo di controllo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.

### **11. COMUNICAZIONE ALL'ICQRF CENTRALE, AGLI UFFICI PERIFERICI E ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COMPETENTE**

S'intende la descrizione degli adempimenti a carico degli Organismi di controllo nei confronti degli organi di controllo e vigilanza competenti (Regioni, Province autonome e ICQRF).

## **C. INCOMPATIBILITA'**

Il personale, inserito nell'organigramma dell'organismo di controllo, che svolge le proprie funzioni sia all'interno del comitato di certificazione che per qualsiasi altro incarico direttamente delegato o per convenzione in una o più fasi di controllo non può svolgere consulenze e altre attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni previste dal piano. Detto personale deve sottoscrivere, al momento dell'assunzione dell'incarico, apposita autodichiarazione di non incompatibilità.

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

Allegato 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
VITICOLTORE	Produzione Uve	Iscrizione allo schedario viticolo per singola DO	Acquisizione dalla Regione dei dati aggiornati del fascicolo aziendale e dello schedario viticolo	Controllo documentale sull'iscrizione allo schedario viticolo e sui dati contenuti nel fascicolo aziendale	D	100%	Irregolarità documentali sui dati contenuti nello schedario viticolo	Grave		Comunicazione delle aziende iscritte per la rivendicazione della singola DO  Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	Controllo documentale della dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	D	100%	Supero resa produttiva uve/ha;  Dichiarazione vendemmiale e/o dichiarazione di produzione presentata da un soggetto che non ha diritto all'utilizzo della DO;	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo e dei dati di cui al fascicolo aziendale con verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione.	I	15%	Non rispondenza alle disposizioni di tipo agronomico previste dal disciplinare;  Perdita dei requisiti tecnico produttivi per l'iscrizione allo schedario viticolo.	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo
		Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per accertare la resa di uva per ettaro.	I	10%	Supero della resa nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria;	Lieve	Richiesta di adeguamento della produzione con nuova visita ispettiva	Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
							Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria;	Grave	Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
INTERMEDIARIO UVE	Commercializzazione delle uve	<p>Iscrizione all'Organismo di controllo</p> <p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione</p> <p>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina</p>	<p>Acquisizione della dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione (ove effettuata);</p> <p>Acquisizione della copia documento di trasporto delle uve destinate alla DO;</p>	<p>Controllo documentale della dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione;</p> <p>Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico delle uve destinate alla DO</p>	D	100%	<p>Carenza documentazione;</p> <p>Supero resa produttiva uve/ha;</p> <p>Dichiarazione vendemmiale e/o dichiarazione di produzione da un soggetto che non ha diritto all'utilizzo della DO;</p> <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a D.O. o alla tenuta della contabilità obbligatoria;</p>	<p>Lieve</p> <p>Grave</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.</p>	<p>Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale</p>	<p>Comunicazione delle aziende iscritte per la singola DO</p> <p>Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.</p> <p>Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale</p>
			<p>Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva</p>	<p>Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina;</p>	I	10%	<p>Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a D.O. o alla tenuta della contabilità obbligatoria;</p> <p>Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico;</p>	<p>Lieve</p> <p>Grave</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.</p>	<p>Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva</p>	<p>Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.</p> <p>Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
INTERMEDIARIO VINI	Commercializzazione di vini	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi;	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico dei vini a DO e atti alla DO	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione delle aziende iscritte per la singola DO  Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
							Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;	Grave		
							Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
		Per i vini atti alla DO: Acquisizione di copia della richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento;  Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica.	IA	100%	Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione  Mancata richiesta da parte dell'interessato dell'analisi chimico fisica di revisione entro i termini previsti  Bocciatura del campione: - all'analisi di revisione operata presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf diverso da quello che ha effettuato la prima analisi; - da parte della commissione di appello di cui all'art. 15 comma 4 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61	Non classificabile	Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento.	
										Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento;
						Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione  Mancata richiesta da parte dell'interessato dell'analisi chimico fisica di revisione entro i termini previsti  Bocciatura del campione: - all'analisi di revisione operata presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf diverso da quello che ha effettuato la prima analisi; - da parte della commissione di appello di cui all'art. 15 comma 4 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61	Non classificabile	Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento.	
Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri	I	10%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;  Non rispondenza dei	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva	Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.		

		comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina		di cantina;		quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina;	Grave Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo
--	--	---	--	-------------	--	--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
VINIFICATORE	Produzione Vino D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della denuncia di giacenza vino a DO e atto alla DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini a DO e atti alla DO	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione delle aziende iscritte per la singola DO  Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
			Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare;  Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;				Grave  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale		
			Acquisizione della dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione;  Acquisizione della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi;	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento;  Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica.	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
			Per i vini atti alla DO: Acquisizione di copia della richiesta di prelievo per utilizzo della DO				Grave  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo		
			Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione  Mancata richiesta da parte dell'interessato dell'analisi chimico fisica di revisione entro i termini previsti  Bocciatura del campione: - all'analisi di revisione operata presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf diverso da quello che ha effettuato la prima analisi; - da parte della commissione di appello di cui all'art. 15 comma 4 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61				Non classificabile	Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento.	



	<p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione</p> <p>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina</p>	<p>Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva</p>	<p>Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina;</li> <li>-la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare</li> </ul>	I	15%	<p>Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;</p> <p>Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina;</p>	<p>Lieve</p>	<p>Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva;</p>	<p>Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.</p>
						<p>Grave</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.</p>		<p>Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico</p>	
			<p>Prelievo di campioni per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf.</p> <p>La scelta dei vasi vinari contenenti il prodotto da sottoporre a campione dovranno essere eseguita sulla base di metodo casuale.</p>	A	7% del 15%	<p>Non rispondenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione</p>	<p>Grave</p> <p>Mancata richiesta da parte dell'interessato dell'analisi chimico fisica di revisione entro i termini previsti dalla struttura di controllo nelle specifiche procedure operative</p> <p>Conferma all'analisi di revisione delle irregolarità analitiche accertate</p>		<p>Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione copia documento di trasporto dei vini DO commercializzati sfusi;  Comunicazione al soggetto incaricato prima dell'inizio delle operazioni di imbottigliamento dei vini a DO e atti alla DO,	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a DO delle partite di vino a DO da imbottigliare	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione delle aziende iscritte per l'imbottigliamento della singola DO  Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
							Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;  Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento	Grave  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Per i vini imbottigliati atti alla DO: Acquisizione di copia della richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento;  Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica.	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
								Grave  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo
		Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione  Mancata richiesta da parte dell'interessato dell'analisi chimico fisica di revisione entro i termini previsti  Bocciatura del campione: - all'analisi di revisione operata presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf diverso da quello che ha effettuato la prima analisi; - da parte della commissione di appello di cui all'art. 15 comma 4 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61	Non classificabile	Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento.					

	<p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli</p> <p>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina</p>	<p>Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva</p>	<p>Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina;</p> <p>Verifica del corretto uso della DO nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria</p>	I	20%	<p>Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti detenuti</p> <p>Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette</p>	<p>Lieve</p>	<p>Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale</p>	<p>Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.</p>
						<p>Grave</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive</p>		<p>Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico</p>	
	<p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione</p>	<p>Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva</p>	<p>Prelevi a campione da effettuarsi sul vino a D.O. imbottigliato per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di cui all'art. 15 comma 1 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 I relativi esami chimico fisici saranno eseguiti dallo stesso laboratorio che ha emesso il rapporto allegato alla certificazione, gli esami organolettici saranno eseguiti dalla commissione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61</p>	A	7% del 20%	<p>Differenze chimico fisiche e/o organolettiche rispetto alla certificazione di cui all'art. 15 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61.</p>	<p>Grave</p> <p>Mancata richiesta da parte dell'interessato dell'analisi chimico fisica ed organolettica di revisione entro i termini previsti dalla struttura di controllo nelle specifiche procedure operative</p> <p>Conferma all'analisi di revisione delle irregolarità accertate da parte della commissione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e/o all'analisi di revisione operata presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf diverso da quello che ha effettuato la prima analisi;</p>		<p>Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico</p>

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE INDICAZIONE GEOGRAFICHE PROTETTE DEI VINI

Allegato 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
VITICOLTORE	Produzione Uve	Iscrizione allo schedario viticolo per singola IG	Acquisizione dalla Regione dei dati aggiornati del fascicolo aziendale e dello schedario viticolo	Controllo documentale sull'iscrizione allo schedario viticolo e sui dati contenuti nel fascicolo aziendale	D	100%	Irregolarità documentali sui dati contenuti nello schedario viticolo	Grave		Comunicazione delle aziende iscritte per la rivendicazione della singola DO  Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della copia della dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	Controllo documentale della dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	D	100%	Supero resa produttiva uve/ha  Dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione presentata da un soggetto che non ha diritto all'utilizzo della IGT	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo e dei dati di cui al fascicolo aziendale con verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione	I	5%	Non rispondenza alle disposizioni di tipo agronomico previste dal disciplinare;  Perdita dei requisiti tecnico produttivi per l'iscrizione allo schedario viticolo.	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
		Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per accertare la resa di uva per ettaro.	I	2% del 5%	Supero della resa nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria	Lieve	Richiesta di adeguamento con nuova visita ispettiva	Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
							Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria	Grave	Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente	
INTERMEDIARIO UVE	Commercializzazione delle uve	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione (ove effettuata);  Acquisizione della copia documento di trasporto delle uve destinate alla IG;	Controllo documentale della dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione;  Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico delle uve destinate alla IG	D	100%	Carenza documentazione;  Supero resa produttiva uve/ha;  Dichiarazione vendemmiale e/o dichiarazione di produzione da un soggetto che non ha diritto all'utilizzo della IG;  Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a IG o alla tenuta della contabilità obbligatoria;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione delle aziende iscritte per la singola DO  Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.	
								Grave  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale	
			Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina;	I	5%	Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a IG o alla tenuta della contabilità obbligatoria;  Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva	Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.	
								Grave  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
INTERMEDIARIO VINI	Commercializzazione di vini	<p>Iscrizione all'Organismo di controllo</p> <p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione</p> <p>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina</p>	<p>Acquisizione della copia documento di trasporto dei vini a IG e atti alla IG commercializzati sfusi;</p>	<p>Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico dei vini a IG e atti alla IG</p>	D	100%	<p>Carenza documentazione</p> <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a IG o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;</p>	Lieve	<p>Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale</p>	<p>Comunicazione delle aziende iscritte per la singola DO</p> <p>Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.</p>
								Grave		
		<p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione</p> <p>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina</p>	<p>Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva</p>	<p>Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina;</p>	I	5%	<p>Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a IG o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;</p> <p>Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina;</p>	Lieve	<p>Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva</p>	<p>Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.</p>
								Grave		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
VINIFICATORE	Produzione Vino D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della denuncia di giacenza vino a IG e atto alla IG  Acquisizione della dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione;  Acquisizione della copia documento di trasporto dei vini a IG e atti alla IG commercializzati sfusi;	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini a IG e atti alla IG	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione delle aziende iscritte per la singola DO  Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
							Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare;  Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;	Grave  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.		
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: -la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina; -la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare.	I	5%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;  Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva;	Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
								Grave  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.		
				Prelievo di campioni per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione.  La scelta dei vasi vinari contenenti il prodotto da sottoporre a campione dovranno essere eseguita sulla base di metodo casuale.	A	2% del 5%	Non rispondenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione	Grave  Mancata richiesta da parte dell'interessato dell'analisi chimico fisica di revisione entro i termini previsti dalla struttura di controllo nelle specifiche procedure operative  Conferma all'analisi di revisione delle irregolarità analitiche accertate	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione copia documento di trasporto dei vini IG e atti alla IG commercializzati sfusi;  Comunicazione al soggetto incaricato prima dell'inizio delle operazioni di imbottigliamento dei vini a IG e atti alla IG,	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a IG delle partite di vino a IG da imbottigliare  Verifica della rispondenza analitica al disciplinare di produzione	D	100%	Carenza documentazione  Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;  Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento  Mancata comunicazione della richiesta di imbottigliamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione delle aziende iscritte per l'imbottigliamento della singola DO  Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
							Grave  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale		
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina;  Verifica del corretto uso della IG nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria	I	4%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti detenuti  Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
								Grave  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Prelevamento da effettuarsi sul vino a IG imbottigliato per verificare la rispondenza del prodotto confezionato al disciplinare di produzione. I relativi esami chimico fisici saranno eseguiti da uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf,	A	1% del 4%	Non rispondenza del prodotto ai parametri chimico fisici previsti dal disciplinare di produzione	Grave  Mancata richiesta da parte dell'interessato dell'analisi chimico fisica di revisione entro i termini previsti.  Conferma delle irregolarità accertate all'analisi di revisione operata presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf diverso da quello che ha effettuato la prima analisi;	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico	



Note	Argomento	Definizione
1	Soggetto	S'intendono i soggetti potenzialmente presenti in una ipotetica filiera di produzione di vino a D.O. e ad I.G., partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato pronto per la commercializzazione.
2	Fase di processo	S'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto.
3	Requisiti	S'intendono requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata.
4	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	S'intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione.
5	Attività di controllo	S'intendono le attività che consentono di verificare la sussistenza del presupposto di legittimità delle produzioni rivendicate e/o certificate.
6	Tipo di controllo	Con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale Con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto Con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto
7	Entità del controllo per anno	S'intende la percentuale di controlli da eseguire per anno.
8	Non conformità NC	E' l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre esplicitate. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata e documentata dal comitato di certificazione.
9	Gravità della NC	Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che possono essere risolte con azioni correttive. Per non conformità grave s'intendono le irregolarità che non possono essere risolvibile con azioni correttive o non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive.
10	Azione Correttiva	Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese e proposte dall'Organismo di controllo al fine di eliminare le cause di non conformità lieve accertate. Inoltre, l'Organismo di controllo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.
11	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente	S'intende la descrizione degli adempimenti a carico degli Organismi di controllo nei confronti degli organi di vigilanza competenti (Regioni e ICQRF).

Il pagamento sarà effettuato direttamente al soggetto incaricato da parte degli utilizzatori della denominazione: viticoltori, intermediari, vinificatori, imbottiglieri, per ognuna delle funzioni svolte.

La fatturazione sarà effettuata:

Per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati a D.O. o a I.G.;

Per gli Intermediari di uve sui quantitativi di uve movimentati nel corso della campagna vitivinicola;

Per i vinificatori:

- sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione alla D.O.;
- sui quantitativi di prodotto ad I.G. movimentati nel corso della campagna vitivinicola.

Per gli Intermediari di vini sfusi:

- sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione alla D.O.;
- sui quantitativi di prodotto già certificato a D.O. movimentati nel corso della campagna vitivinicola;
- sui quantitativi di prodotto ad I.G. movimentati nel corso della campagna vitivinicola.

Per gli imbottiglieri sui quantitativi di prodotto a D.O. e ad I.G. di cui è richiesto l'imbottigliamento.

Nel caso di denominazioni di origine rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del D.M. 256/97, l'organismo di controllo autorizzato potrà fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che documentazione fiscale riporti il dettaglio degli oneri spettanti per ciascun operatore immesso nel sistema di controllo e per ciascuna delle funzioni da essi svolte.